

*Segnalazione a sofferenza, caratteristiche e cautela richiesta
all'intermediario segnalante*

Trib. Milano, 28 agosto 2014, (ord.) – Milone

Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Verifica della situazione di fatto – Peculiare attenzione da parte della banca – Necessità.

Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Nozione.

Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Riscontro nella fattispecie concreta.

La segnalazione a sofferenza, proprio per il margine di discrezionalità che la caratterizza rispetto ad altre segnalazioni in Centrale Rischi, che sono di carattere automatico, richiede all'intermediario segnalante una verifica particolarmente attenta della situazione di fatto al fine di contemperare l'esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell'interesse privato del soggetto segnalato.

La nozione di sofferenza, come rilevante ai fini di segnalazione in centrale Rischi, si identifica in una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica, senza peraltro fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza o di definitiva irrecuperabilità o anche all'insolvenza presa in considerazione dall'art. 5 legge fallimentare.

In assenza di segnali di allarme (protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziali di condanna), l'utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario non costituisce indice di sussistenza di una situazione di sofferenza. Lo stesso vale per il fatto in sé della sussistenza di sconfinamenti bancari e pure da quello dato dal ritardo di alcuni mesi nel deposito dell'ultimo bilancio.

(Massime a cura di Aldo Angelo Dolmetta - Riproduzione riservata)

omisiss

Il Giudice designato dott. Rossella Milone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dei 28/08/2014 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 48102/2014 rilevato che la società ricorrente agisce in via cautelare per ottenere provvedimento di urgenza che ordini alla resistente di provvedere alla cancellazione della segnalazione del proprio nominativo nella categoria di rischio

"sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
rilevato che la resistente si oppone deducendo di aver correttamente valutato la situazione patrimoniale e finanziaria della società ricorrente e di aver, pertanto, rispettato le prescrizioni imposte agli intermediari finanziari ai fini della segnalazione "a sofferenza";
ritenuto, prima di affrontare il merito della questione controversa, che l'eccezione di irritualità del deposito cartaceo in data 22.8.2014 della memoria e dei documenti prodotti dalla ricorrente, eccezione sollevata dalla resistente con riferimento alla mancata osservanza dell'obbligo di invio telematico della memoria e dei documenti allegati, non assuma rilievo ai fini della decisione; ritenuto, infatti, che la sommarietà dell'istruzione e l'urgenza che caratterizzano il procedimento cautelare escludano la perentorietà dei termini intermedi assegnati per il deposito e consentano la produzione in udienza e in formato cartaceo (come la ricorrente ha dichiarato di voler fare a seguito dell'eccezione della controparte) dei documenti che le parti offrono e il giudice ritiene di acquisire (la stessa resistente ha prodotto all'udienza del 28.8.2014 il proprio doc. 13 in formato cartaceo); ritenuto, in ogni caso, che la documentazione prodotta dalla ricorrente con la suddetta memoria non sia indispensabile ai fini della decisione, essendo onere della resistente, a fronte della contestazione, dimostrare di aver correttamente operato ai fini della segnalazione;
rilevato che sussiste controversia (allo stato in fase stragiudiziale, essendosi estinto il giudizio che era stato instaurato) fra le parti in ordine ad un credito che la resistente afferma di vantare a seguito della revoca di un affidamento e la ricorrente nega sussistere sulla base di contestazioni che riguardano la misura degli interessi applicati in corso di rapporto;
rilevato che in relazione a tale credito la resistente ha effettuato la segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
rilevato che la ricorrente deduce e la resistente non contesta che:
non risultano inadempimenti verso altri creditori, fra i quali anche una società di leasing appartenente allo stesso gruppo della resistente e alla quale vengono regolarmente versati i canoni; altro rapporto obbligatorio con la resistente medesima, derivante da un contratto di mutuo ipotecario, continua ad essere regolarmente eseguito;
non risultano protesti, pignoramenti o provvedimenti giudiziali di condanna;
rilevato che la resistente deduce, tuttavia, che i presupposti della segnalazione debbano essere ravvisati, in sintesi:
nell'inadempimento correttamente valutato nell'ambito di una situazione complessiva di rapporto con il ceto creditizio in un quadro di illiquidità nella sussistenza di un margine di struttura negativo evidenziato dall'ultimo bilancio depositato (relativo all'anno 2012), che denoterebbe l'incapacità della ricorrente di finanziarsi con il Patrimonio Netto nell'aumento, nel corso dell'anno 2013, degli sconfinamenti anche verso altre banche, che, parimenti, denoterebbe l'incapacità delle risorse proprie della ricorrente a far fronte alle obbligazioni nell'omesso deposito, sino alla data dell'udienza, del bilancio relativo all'anno 2013;
rilevato che la S.C. in materia di segnalazione a sofferenza ha affermato i seguenti principi "che l'apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente,

implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alta diagnosi di "sofferenza": che "lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5. hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella del l'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non, transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità; conclusivamente ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca" (Cass. 12626/10); ritenuto, pertanto, che la segnalazione a sofferenza, proprio per il margine di discrezionalità attribuito all'intermediario nella valutazione rispetto ad altre segnalazioni a carattere automatico, richieda all'intermediario una attenta verifica della situazione di fatto al fine di contenere l'esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell'interesse privato del soggetto segnalato; ritenuto che il "disallineamento" che la resistente individua fra i rapporti della ricorrente con i propri creditori e quelli con i debitori, con riferimento all'utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario per soddisfare i propri creditori non ricevendo pagamenti tempestivi dai propri debitori, non possa in sé costituire "insolvenza o situazione equiparabile" ai fini della segnalazione a sofferenza; ritenuto, infatti, che, in assenza di segnali di allarme (protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziali di condanna), l'utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario non possa costituire da sola indice di "insolvenza" seppure nell'accezione levior" individuata per la segnalazione a sofferenza; ritenuto cioè che gli sconfinamenti (che, peraltro, rientrano fra le segnalazioni a carattere automatico) non siano indice in sé e in assenza di segnali di mancati pagamenti dei creditori, di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, essendo nel caso di specie, al contrario, lo strumento utilizzato dall'imprenditore per adempiere ai propri obblighi verso i fornitori; ritenuto, in definitiva, che il mancato accertamento di ulteriori obbligazioni inadempite (oltre a quella vantata dalla resistente per la revoca del fido) non consenta di reputare sussistente il presupposto dell'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, che neppure può desumersi dal ritardo di alcuni mesi nel deposito dell'ultimo bilancio, comportamento certo non corretto, ma non inequivocabilmente interpretabile come indice di oggettiva incapacità finanziaria;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, essendo ragionevolmente presumibile che la segnalazione possa incidere sui rapporti dell'impresa con il sistema bancario in modo tale da compromettere la prosecuzione dell'attività;

ritenuto che il provvedimento d'urgenza sia idoneo, ai fini di cui all'art. 669 octies co. 6 c.p.c., ad anticipare gli effetti della sentenza di merito sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione e di condanna alla cancellazione (non essendovi, invece, strumentalità della cautela rispetto alla domanda risarcitoria)

P.Q.M.

ordina alla resistente BP soc. coop. a r. I. di richiedere alla Centrale Rischi

della Banca d'Italia la cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata nel giugno 2014 con

riferimento al debito verso la ricorrente V S.r.l.;

condanna la resistente al pagamento delle spese. liquidate in C 5.000,00.

Milano 29.8.2014

Si comunichi.